

3.2. Il trasferimento delle risorse del FSC è subordinato al rispetto del completo e tempestivo inserimento e aggiornamento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio nazionale.

3.3. Ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera i), della legge n. 178 del 2020, nonché dell'art. 2 del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse saranno trasferite dal capitolo di bilancio afferente al FSC nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

4. Monitoraggio e sistema di gestione e controllo

4.1. In materia di monitoraggio, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 124 del 2023.

4.2. In sede di monitoraggio, sono aggiornate le informazioni inerenti le fonti di finanziamento degli interventi diverse dal FSC 2021-2027.

4.3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si impegna ad adottare, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, un apposito sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.), nel rispetto della normativa vigente applicabile.

5. Disposizioni finali

5.1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, assegnatario delle risorse di cui alla presente delibera, è autorizzato ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste per l'accordo per la coesione, a seguito della registrazione della presente delibera del CIPESS da parte degli organi di controllo.

5.2. Ai sensi della delibera CIPESS n. 77 del 2024, come modificata dalla delibera CIPESS n. 78 del 2024, le risorse FSC assegnate dalla presente delibera devono essere destinate a spese di investimento.

5.3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera, su istruttoria del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione presenta al CIPESS un'apposita informativa contenente l'indicazione delle singole fonti di finanziamento diverse dalle risorse FSC, indicate nell'ambito dell'accordo come «cofinanziamento con altre risorse» e la conferma dell'attualità delle stesse a garanzia della completa copertura finanziaria degli interventi.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 276

26A01827

DELIBERA 29 gennaio 2026.

Fondo sanitario nazionale 2025. Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale. (Delibera n. 4/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

NELLA SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2026

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale all'art. 1-bis, inserito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94» ed in particolare l'art. 1, recante «Attribuzioni del CIPE», il quale dispone che «nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, svolge funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, provvedendo, in particolare, a definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, individuando gli specifici indirizzi e gli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale, delineando le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi prefissati, tenuto conto



anche dell'esigenza di perseguire uno sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale ed emanando le conseguenti direttive per la loro attuazione e per la verifica dei risultati»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e, in particolare, l'art. 12, comma 3, il quale dispone che il Fondo sanitario nazionale sia ripartito dal CIPE su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle regioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» che all'art. 115, comma 1, lettera a) fra le funzioni e compiti amministrativi conservati allo Stato inserisce l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del Piano sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle regioni, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che detta disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale», e che ha previsto un sistema di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (di seguito anche SSN) basato sulla capacità fiscale regionale, corretto da misure perequative, stabilendo che al finanziamento del Servizio sanitario nazionale concorrano l'IRAP, l'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione all'accisa sulle benzine e la compartecipazione all'IVA da rideterminarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010), come successivamente integrato e modificato dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che disciplina i sistemi premiali per le regioni a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

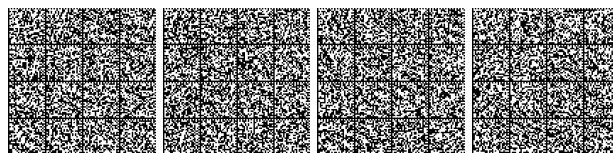
Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia di entrate delle regioni a statuto ordinario, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni *standard* nel settore sanitario» e, in particolare, l'art. 26, concernente la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e l'art. 27, concernente la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* regionali nel settore sanitario;

Visto art. 4, comma 8-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale ha integrato il succitato art. 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011, disponendo che anche per l'annualità 2024, ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali, sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale: Emilia Romagna, Marche, Veneto, Lombardia e Umbria;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» ed in particolare il comma 339, dell'art. 1, con il quale è stato integrato il citato art. 27, del decreto legislativo n. 68, del 2011 disponendo che «per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari *standard* regionali per l'anno 2024»;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200 recante «Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico» e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard* è individuato per il medesimo anno un fondo pari a euro 40.000.000 da rivalutare annualmente da parte del Ministero della salute sulla base dei fabbisogni assistenziali soddisfatti, destinato alla remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1 del medesimo decreto legislativo ed è ripartito tra le regioni e le province autonome in coerenza con le prestazioni di alta specialità rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCSS rilevate nell'ambito di flussi informativi;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del



13 marzo 2023, recante «Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*» il quale, nell'operare una revisione dei criteri di riparto in attuazione dell'art. 27, comma 7, secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, stabilisce che, a decorrere dall'anno 2023, il fabbisogno sanitario nazionale *standard* è ripartito sulla base dei seguenti criteri: popolazione residente; frequenza dei consumi sanitari per età; tassi di mortalità della popolazione con età inferiore a 75 anni; dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha determinato, a decorrere dall'anno 2024, in euro 128.061.000.000 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2024, n. 207, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Considerato che il sopracitato importo di euro 128.061.000.000 è stato rideterminato, in euro 136.540.123.830 dai seguenti provvedimenti legislativi: *a)* dall'art. 1, comma 259, della legge n. 234 del 2021 che ha aggiunto 300,00 milioni di euro per il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi; *b)* dall'art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021 che ha aggiunto 425,00 milioni di euro per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici; *c)* dall'art. 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che ha aggiunto 2.600,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato; *d)* dall'art. 1, comma 588, della legge n. 197 del 2022, che ha aggiunto 5,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione; *e)* dall'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» che ha aggiunto 4.000,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato; *f)* dall'art. 7, comma 6, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie», convertito, con modificazioni dalla legge 27 luglio 2024, n. 107, che ha ridotto il livello complessivo del finanziamento di 160,30 milioni di euro per l'anno 2025 per dare copertura agli interventi di natura fiscale sulle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario;

g) dall'art. 1, commi 273, 305, 340, 344, 348 e 375, della legge n. 207 del 2024, che ha complessivamente aggiunto 1.285,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato; *h)* dall'art. 6, comma 8, della legge 12 settembre 2025, n. 131, recante «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane», che ha aggiunto 20,00 milioni di euro al livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato al fine di finanziare le indennità da attribuire al personale sanitario impegnato nella sanità di montagna; *i)* dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, recante «Misure urgenti in materia economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, che ha aggiunto euro 4.423.830 per incrementare le disponibilità finanziarie destinate alle borse di studio per gli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, biologi, fisici;

Considerato, altresì, che nel sopracitato livello di finanziamento di euro 136.540.123.830, sono ricompresi: *a)* euro 1.000,00 milioni previsti dall'art. 265, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, quale concorso al finanziamento degli interventi previsti dal Titolo I «Salute e sicurezza» del medesimo decreto-legge; *b)* euro 554,00 milioni per il finanziamento dell'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati (art. 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»); *c)* euro 33,715 milioni per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167 recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;

Considerato, inoltre, che il sopracitato importo di euro 136.540.123.830 è stato rideterminato, in riduzione, di euro 964,00 milioni destinati al finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, ai sensi del comma 401, dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», al cui riparto si provvede secondo specifiche modalità individuate con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che, pertanto, lo stanziamento complessivo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2025 è quantificato in euro 135.576.123.830;

Visto l'art. 1, commi 371 e 372, della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 che integra le disposizioni di cui all'art. 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni che stabilisce che la quota premiale, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, è pari allo 0,25 per cento delle predette risorse e che i criteri, per tale riparto sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;



Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ed in particolare l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 29 dicembre 2025 (Rep. atti n. 267/CSR), sulla proposta del Ministro della salute concernente il riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2025;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 29 dicembre 2025 (Rep. atti n. 268/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle quote premiali per l'anno 2025 pari a euro 341.350.310;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota dell'Ufficio di Gabinetto n. 1023-P del 13 gennaio 2025, concernente il riparto, tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse complessivamente disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2025, pari a euro 135.576.123.830;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che ai sensi dell'art. 16, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vicepresidente di questo stesso Comitato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato intermi-

nisteriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto che il testo della presente delibera, approvata nell'odierna seduta, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del regolamento interno del CIPESS, al Ministro dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Vista la nota DIPE prot. 920-P del 29 gennaio 2026 predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, posta a base della seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

1. Il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2025 ammonta ad euro 135.576.123.830 ed è articolato nelle seguenti componenti di finanziamento:

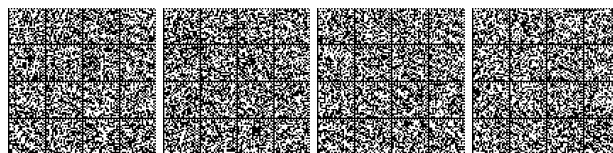
a) euro 130.741.406.889 sono destinati al finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) incluse le quote relative: alla prevenzione e cura dell'AIDS, alla prevenzione e cura dei malati affetti dal morbo di Hansen, all'assistenza ai cittadini extracomunitari irregolari. Il finanziamento è assegnato e ripartito alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da allegata tabella A, che costituisce parte integrante della presente delibera, ed è comprensivo, tra l'altro, di euro 5.651.818.007 destinati, da specifiche norme di legge, alle seguenti finalità:

1. euro 4.390.000 per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»);

2. euro 69.000.000 finalizzati al rinnovo delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale (decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare il Capo IV - Spesa sanitaria e per invalidità);

3. euro 200.000.000 finalizzati al finanziamento dei maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale conseguenti alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102);

4. euro 186.000.000 per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel Nuovo piano nazionale vaccini (NPNV), ai sensi dell'art. 1, comma 408, della citata legge n. 232 del 2016, ripartiti



anche per l'anno 2023 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, e affidando al Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 la valutazione del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di copertura vaccinale che costituiscono adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, come già previsto con la precedente intesa Stato-regioni n. 147/CSR del 1° agosto 2018;

5. euro 150.000.000 ai sensi dell'art. 1, comma 409, della legge n. 232 del 2016 per il concorso al rimborso alle regioni degli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale svolti secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», ripartiti anche per l'anno 2025 in ragione della quota di accesso, come determinata con la presente proposta di riparto, mantenendo ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

6. euro 33.715.000 per il finanziamento degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori (art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»);

7. euro 164.000.000 per l'incremento dei fondi contrattuali della dirigenza medica e delle professioni sanitarie (art. 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»);

8. euro 30.224.000 per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale (art. 1, commi 526, 527 e 528 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»);

9. euro 554.000.000 per la copertura del minor gettito derivante dalla soppressione del così detto *super-ticket*, ai sensi dell'art. 1, commi 446 e 447, della citata legge n. 160 del 2019;

10. euro 1.000.000.000 quale concorso statale al finanziamento degli interventi di cui al Titolo I «Salute e sicurezza» del decreto-legge n. 34 del 2020 come previsto dall'art. 265, comma 4, del medesimo decreto-legge;

11. euro 1.115.713.624 quale contributo per le finalità di cui all'art. 1, commi 4, 5 e 8, e di cui all'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (Spesa per il personale per piano territoriale e ospedaliero) ripartiti con la tabella «allegato B» e la tabella «allegato C» unite al medesimo decreto-legge;

12. euro 115.000.000 per finanziare l'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, da

riconoscere ai dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 414 e 415 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», corredato delle relative note»;

13. euro 500.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della citata legge n. 178 del 2020;

14. euro 370.000.000 per finanziare l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica, ai sensi dell'art. 1, comma 409, della legge n. 178 del 2020;

15. euro 340.000.000 per finanziare l'indennità di natura accessoria, per l'attività prestata in pronto soccorso per la dirigenza medica e per il personale del comparto sanità ai sensi dell'art. 1, commi 293 e 294, della citata legge n. 234 del 2021 come successivamente integrata dall'art. 1, comma 526, della legge n. 197 del 2022 e dall'art. 1, comma 323, della legge n. 207 del 2024;

16. euro 30.803.383 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'art. 1, comma 288, della citata legge n. 234 del 2021 (quota residua al netto dei 169,2 milioni di euro utilizzati per finanziare il decreto ministeriale 25 novembre 2024 in materia di tariffe massime per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di assistenza protesica);

17. euro 200.000.000 per finanziare l'aggiornamento dei LEA, ai sensi dell'art. 1, comma 235, della legge n. 213 del 2023;

18. euro 40.000.000 quale fondo da destinare all'acquisto, presso gli IRCCS che sottoscrivono gli accordi contrattuali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di prestazioni sanitarie di alta specialità rientranti nelle aree tematiche degli stessi istituti, da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;

19. euro 279.972.000 per finanziare gli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico, per come definito dall'art. 1, comma 218 e comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a cui accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali;

20. euro 143.500.000 per finanziare gli incrementi delle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive svolte dal personale medico e dal personale del comparto sanità, per come definito dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi», convertito, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15;

21. euro 50.000.000 per finanziare l'indennità di specificità medico-veterinaria per come previsto dall'art. 1, comma 350, della legge n. 207 del 2024;



22. euro 5.500.000 per finanziare l'indennità di specificità sanitaria per dirigenza non medica per come previsto dall'art. 1, comma 351, della legge n. 207 del 2024;

23. euro 20.000.000 da destinare alle regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti per come previsto dall'art. 1, comma 384, della legge n. 207 del 2024;

24. euro 50.000.000 per l'aggiornamento dei LEA e la revisione tariffaria come previsto dall'art. 1, comma 302, della legge n. 207 del 2024;

b) euro 2.402.914.256 sono vincolati in favore delle regioni e delle province autonome per le seguenti attività:

1. euro 1.518.200.000 per l'attuazione di specifici obiettivi individuati nel Piano sanitario nazionale. Detta somma è ripartita, assegnata e/o accantonata con separata delibera di questo Comitato adottata in data odierna;

2. euro 15.000.000 per indennità di abbattimento animali legge 2 giugno 1988, n. 218 recante «Misure per la lotta contro l'afra epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali»;

3. euro 340.000.000 per l'emersione dei rapporti di lavoro dei lavoratori extracomunitari (art. 103, comma 24, del citato decreto-legge n. 34 del 2020);

4. euro 20.000.000 per il finanziamento di prestazioni erogate in mobilità attiva dagli IRCCS (art. 1, comma 496, della legge n. 178 del 2020);

5. euro 12.000.000 finalizzati ad attuare un piano straordinario per l'assunzione di personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore dell'emergenza-urgenza al fine di garantire l'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nella Regione Calabria, anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181);

6. euro 6.680.000 per attività di medicina penitenziaria, che saranno trasferite dal Ministero della giustizia sulla base della ripartizione riportata nella colonna 1 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 7 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 recante «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»);

7. euro 165.424.023 per il finanziamento della medicina penitenziaria sulla base della ripartizione riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

8. euro 54.875.233 per il finanziamento degli oneri derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre

2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e dell'art. 23-*quiquies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base della ripartizione riportata nella colonna 3 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

9. euro 73.735.000 per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 recante «Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, come modificato dall'art. 1, comma 518, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, e come ulteriormente modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 sulla base della ripartizione riportata nella colonna 4 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

10. euro 10.000.000 per il finanziamento di interventi di potenziamento delle attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro sulla base della ripartizione riportata nella colonna 5 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (art. 50 del decreto-legge n. 73 del 2021) a cui accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno finanziario;

11. euro 60.000.000 per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 - Contributo di solidarietà per la Regione Calabria;

12. euro 77.000.000 recati dall'art. 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024, per il finanziamento dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e di lungodegenza erogate in *post* acuzie e dell'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno in attuazione dell'art. 1, comma 280, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

13. euro 50.000.000 per il finanziamento delle misure previste nel piano pandemico nazionale;

c) euro 947.500.000 di quote vincolate per le regioni già ripartiti o da ripartire con appositi decreti ministeriali:

1. euro 591.500.000 già ripartiti, per il potenziamento dell'assistenza territoriale di cui al decreto del



Ministro della salute 23 dicembre 2022, n. 77, ai sensi dell'art. 1, comma 274, legge n. 234 del 2021;

2. euro 250.000.000 già ripartiti per il potenziamento dell'assistenza territoriale di cui al decreto del Ministro della salute 25 settembre 2024, n. 77 ai sensi dell'art. 1, comma 244, legge n. 213 del 2023;

3. euro 1.000.000 da ripartire con apposito decreto ministeriale per il finanziamento di ausili per attività sportiva di cui all'art. 1, commi 305 e 306, della legge n. 207 del 2024;

4. euro 10.000.000 da ripartire con apposito decreto ministeriale per il finanziamento di dispositivi per perfusione di cui all'art. 1, comma 312 e 313, della legge n. 207 del 2024;

5. euro 9.500.000 da ripartire con apposito decreto ministeriale per il finanziamento del *bonus* psicologo di cui all'art. 1, comma 344, della legge n. 207 del 2024;

6. euro 500.000 da ripartire con apposito decreto ministeriale per l'assunzione di psicologi in reparti di onco ematologia pediatrica di cui all'art. 1, comma 348 e 349, della legge n. 207 del 2024;

7. euro 15.000.000 da ripartire con apposito decreto ministeriale per il finanziamento di prestazioni sanitarie rese in mobilità da parte delle comunità terapeutiche di cui all'art. 1, comma 365, della legge n. 207 del 2024;

8. euro 50.000.000 da ripartire con apposito decreto ministeriale per il finanziamento per quota premiabile sugli adempimenti per le liste d'attesa di cui all'art. 1, comma 358, della legge n. 207 del 2024;

9. euro 20.000.000 da ripartire con apposito decreto ministeriale per il finanziamento degli emolumenti al personale sanitario operante in comuni di montagna di cui all'art. 6, comma 8, della legge n. 131 del 2025;

d) euro 1.142.952.375 sono destinati al finanziamento delle seguenti attività e oneri di altri enti:

1. euro 10.000.000 per il finanziamento degli oneri contrattuali dei bienni economici 2002-2003 e 2004-2005 del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali (II.ZZ.SS.) sulla base della ripartizione riportata nella colonna 6 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» e legge 23 dicembre 2006, n. 266 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)»);

2. euro 3.000.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2006-2007 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 7 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (legge n. 244 del 2007);

3. euro 8.214.000 per la quota parte degli oneri contrattuali del periodo 2016-2018 del personale degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 8 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

4. euro 4.977.265 per la quota parte degli oneri contrattuali del biennio economico 2019-2021, del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 9 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

5. euro 2.631.219 per la quota parte degli oneri relativi al biennio economico 2019-2021 del contratto dei dirigenti degli Istituti zooprofilattici sperimentali sulla base della ripartizione riportata nella colonna 10 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera;

6. euro 285.993.000 per il funzionamento degli II.ZZ.SS. sulla base della ripartizione riportata nella colonna 11 dell'allegata tabella B che costituisce parte integrante della presente delibera (decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante «Riordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421»);

7. euro 6.000.000 per il rimborso dell'anticipazione di liquidità alla Croce rossa italiana (CRI), ai sensi dell'art. 49-*quater*, comma 2-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

8. euro 2.000.000 per il finanziamento del Centro nazionale trapianti ai sensi dell'art. 8-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

9. euro 2.500.000 per il pagamento delle rate di mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti (decreto-legge 19 settembre 1987, n. 382 recante «Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonché per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri», convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 456);

10. euro 34.423.830 per il finanziamento delle borse di studio specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, chimici, biologi, fisici art. 1, comma 339, della legge n. 207 del 2014 e art. 2, decreto-legge n. 156 del 2025;

11. euro 783.213.061 destinati alle università per la remunerazione dei medici in formazione specialistica, (decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante «Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)», art. 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, art. 1, comma 421, della legge n. 178 del 2020, art. 1, comma 260, della legge n. 234 del 2021);



e) euro 341.350.310 sono accantonati per la ripartizione delle quote premiali per l'anno 2025 da adottarsi con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul cui schema è stata sancita la prevista intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 dicembre 2025 (Rep. atti n. 268/CSR).

2. Il riparto delle fonti di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), comprensiva della quota finalizzata per ciascuna regione e per le province autonome, è indicato nell'allegata tabella C che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il vice Presidente: GIORGETTI

Il Segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 262

TABELLA A

FSN 2025 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Finanziamento indistinto dei livelli essenziali di assistenza (LEA)

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	TOTALE INDISTINTO DI COMPETENZA ANTE MOBILITA'	COMPENSAZIONI E RECUPERI PER MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE			TOTALE INDISTINTO POST MOBILITA' INTERREGIONALE E INTERNAZIONALE (**)
		COMPENSAZIONI PER MOBILITÀ SANITARIA (Interregionale + "Bambino Gesù" + ACISMOM)	TOTALE POST MOBILITA' INTERREGIONALE E POST ACCORDI CONFERENZA REGIONI	MOBILITA' INTERNAZIONALE	
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (3)+(4)
PIEMONTE	9.586.535.042,08	-20.670.028,57	9.565.865.013,51	-7.298.059,22	9.558.566.954
VALLE D'AOSTA	281.770.492,09	-12.837.805,46	268.932.686,62	1.041.392,08	269.974.079
LOMBARDIA	22.003.209.339,51	645.833.256,45	22.649.042.595,96	-24.244.352,25	22.624.798.244
P.A. BOLZANO	1.155.652.456,06	-3.897.365,44	1.151.755.090,62	9.700.785,29	1.161.455.876
P.A. TRENTO	1.196.187.806,65	8.015.507,58	1.204.203.314,23	5.288.843,69	1.209.492.158
VENETO	10.768.325.432,53	212.138.342,63	10.980.463.775,15	6.829.644,98	10.987.293.420
FRIULI VENEZIA GIULIA	2.702.486.947,83	-10.036.493,50	2.692.450.454,33	2.807.423,33	2.695.257.878
LIGURIA	3.465.746.062,76	-74.365.182,76	3.391.380.880,01	730.162,36	3.392.111.042
EMILIA ROMAGNA	9.905.879.366,28	564.879.466,14	10.470.758.832,42	7.704.862,65	10.478.463.695
TOSCANA	8.240.580.516,99	47.234.684,84	8.287.815.201,83	2.231.172,24	8.290.046.374
UMBRIA	1.928.136.017,78	-55.772.255,85	1.872.363.761,93	1.742.831,97	1.874.106.594
MARCHE	3.327.449.548,41	-54.725.695,49	3.272.723.852,92	1.769.731,96	3.274.493.585
LAZIO	12.568.324.118,69	-191.697.350,23	12.376.626.768,46	-11.711.859,87	12.364.914.909
ABRUZZO	2.838.496.166,57	-86.911.158,56	2.751.585.008,01	-1.533.137,86	2.750.051.870
MOLISE	667.856.414,08	18.589.703,79	686.446.117,88	-371.948,32	686.074.170
CAMPANIA	12.117.128.697,40	-306.302.316,96	11.810.826.380,44	-7.574.609,66	11.803.251.771
PUGLIA	8.624.953.361,51	-253.245.687,43	8.371.707.674,08	298.042,91	8.372.005.717
BASILICATA	1.192.546.193,45	-77.885.946,52	1.114.660.246,93	-555.438,90	1.114.104.808
CALABRIA	4.072.832.380,61	-326.932.807,69	3.745.899.572,92	-2.104.559,78	3.743.795.013
SICILIA	10.538.282.535,63	-246.746.706,93	10.291.535.828,70	-3.911.728,77	10.287.624.100
SARDEGNA	3.559.027.991,78	-101.861.429,50	3.457.166.562,28	44.346,19	3.457.210.908
OSP. BAMBINO GESU'	0,00	281.383.508,26	281.383.508,26	2.757.095,65	284.140.604
A.C.I.S.M.O.M. (*)	0,00	45.813.761,20	45.813.761,20	0,00	45.813.761
TOTALE (**)	130.741.406.889	0	130.741.406.889	-16.359.359	130.725.047.529

(*) Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta

(**) Totali arrotondati all'unità di euro.

TABELLA B

FSN 2025 - RIPARTO TRA LE REGIONI DI ALCUNE POSTE A DESTINAZIONE VINCOLATA O PER ATTIVITA' NON RENDICONTATE DALLE AZIENDE
SANITARIE DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	REGIONI E PROVINCE AUTONOME					ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI				
	MEDICINA PENITENZIARIA (D.Lgs 230/99) (*)	MEDICINA PENITENZIARIA (L. 244/2007) (*)	FINANZIAMENTI TO PER SUPERAMENT O OPG Ospedali Psichiatrici Giudiziari (*)	FINANZIAMENTI O PER BORSE DI STUDIO MMG (Medici di medicina generale) (**)	SICUREZZA NEGLI AMBIENTI E NEI LUOGHI DI LAVORO (***)	Contratto del personale IZS				
						Finanziamenti o degli oneri contrattuali 2002-2003 e 2004-2005	Finanziamenti o degli oneri contrattuali 2006-2007	Finanziamenti o degli oneri contrattuali 2016-2018	Finanziamenti o degli oneri contrattuali 2019-2021	Contratto dei dirigenti 2019 - 2021
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PIEMONTE	853.000,00	12.985.280,55	3.998.290,42	5.747.005,37	731.948,00	1.003.000,00	321.966,98	843.586,00	536.196,38	295.033,19
VALLE D'AOSTA	44.000,00	382.734,23	114.770,21	0,00	20.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOMBARDIA	820.000,00	25.191.891,66	9.275.716,01	15.432.209,39	1.683.686,07	2.491.000,00	706.389,09	1.463.900,00	808.885,18	452.726,82
P.A. BOLZANO	38.000,00	391.796,87	481.019,59	0,00	88.009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P.A. TRENTO	48.000,00	1.149.486,68	500.665,37	0,00	91.385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENETO	363.000,00	7.492.976,10	4.522.282,90	7.570.599,22	821.659,28	1.350.000,00	368.269,92	1.088.528,00	666.423,44	351.522,99
FRILUNI VENEZIA GIULIA	0,00	0,00	1.128.395,05	0,00	206.329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIGURIA	307.000,00	4.352.803,12	1.437.996,81	2.252.915,88	264.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMILIA ROMAGNA	510.000,00	10.707.794,64	4.151.750,14	6.718.527,36	755.508,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOSCANA	391.000,00	8.668.766,76	3.446.643,60	4.975.188,74	628.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMBRIA	111.000,00	3.508.733,59	802.315,61	1.372.585,13	147.042,78	787.000,00	205.671,21	636.085,00	324.646,20	217.689,53
MARCHE	106.000,00	2.537.966,79	1.391.181,40	2.077.716,96	254.364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAZIO	782.000,00	18.373.282,51	5.313.696,00	6.847.091,47	962.701,31	1.103.000,00	345.656,86	1.061.778,00	595.747,89	369.001,57
ABRUZZO	212.000,00	4.794.820,09	1.191.327,35	1.717.899,48	217.307,25	875.000,00	234.745,15	682.023,00	403.739,54	209.181,29
MOLISE	45.000,00	891.990,46	275.291,00	428.880,35	50.029,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANIA	507.000,00	20.162.899,82	5.101.228,74	6.617.845,48	929.564,03	428.000,00	110.911,70	756.705,00	489.198,32	252.020,36
PUGLIA	551.000,00	12.320.412,37	3.624.402,03	5.973.267,92	661.254,18	529.000,00	157.214,64	424.849,00	333.494,90	126.859,37
BASILICATA	53.000,00	1.349.135,37	503.785,23	649.219,38	91.161,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CALABRIA	190.000,00	7.173.702,79	1.700.967,39	2.231.627,54	312.332,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICILIA	434.000,00	17.815.065,36	4.409.274,95	3.122.420,34	809.152,84	721.000,00	272.433,60	675.723,00	437.359,51	197.912,97
SARDEGNA	315.000,00	5.172.483,34	1.504.233,20	0,00	272.447,27	713.000,00	276.740,85	580.811,00	381.573,85	159.270,71
TOTALE (****)	6.680.000	165.424.023	54.875.233	73.735.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	8.214.000	4.977.265	2.631.219

(*) Finanziamento trasferito alle autonomie speciali, ad esclusione del Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano

(**) La Regione Siciliana integra il finanziamento per le borse di studio per i medici di medicina generale con la propria quota di compartecipazione pari ad euro 3.013.206



TABELLA C

FSN 2025 - RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

FONDI DI FINANZIAMENTO INDISTINTO E FINALIZZATO

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	Ricavi e entrate proprie convenzionali delle aziende sanitarie	Partecipazione delle Regioni a statuto speciale e P.A.	IRAP	Addizionale IRPEF	Integrazione a norma del decreto legislativo 56/2000	Fondo sanitario nazionale	Totale risorse per il finanziamento indistinto dei LEA (Ante mobilità) (*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)
PIEMONTE	167.095.971,00		1.884.793.883,05	926.287.000,00	6.608.358.188,03		9.586.535.042
VALLE D'AOSTA	4.341.336,00	167.069.401,12	82.814.754,96	26.957.000,00		588.000,00	281.770.492
LOMBARDIA	344.688.926,00		6.609.708.735,08	2.383.834.000,00	12.664.977.677,83		22.003.209.340
P.A. BOLZANO	17.089.038,00	553.012.127,08	449.061.290,98	134.026.000,00		2.464.000,00	1.155.652.456
P.A. TRENTO	17.328.157,00	690.697.321,11	365.739.328,54	119.875.000,00		2.548.000,00	1.196.187.807
VENETO	187.978.900,00		2.597.353.646,89	1.052.025.000,00	6.930.967.885,64		10.768.325.433
FRIULI VENEZIA GIULIA	47.484.584,00	1.710.894.138,39	668.803.225,44	269.709.000,00		5.796.000,00	2.702.486.948
LIGURIA	62.729.872,00		633.033.788,46	326.711.000,00	2.443.271.402,31		3.465.746.063
EMILIA ROMAGNA	171.955.829,00		2.583.239.745,16	1.029.033.000,00	6.121.650.792,12		9.905.879.366
TOSCANA	138.369.096,00		1.809.828.336,49	760.056.000,00	5.532.327.084,50		8.240.580.517
UMBRIA	34.031.402,00		298.442.993,82	162.445.000,00	1.433.216.621,96		1.928.136.018
MARCHE	57.467.177,00		608.544.396,91	289.392.000,00	2.372.045.974,49		3.327.449.548
LAZIO	162.193.247,00		3.624.472.919,74	1.140.931.000,00	7.640.726.951,95		12.568.324.119
ABRUZZO	41.537.068,00		389.399.103,33	212.342.000,00	2.195.217.995,24		2.838.496.167
MOLISE	12.952.736,00		25.211.813,35	43.400.000,00	586.291.864,73		667.856.414
CAMPANIA	163.215.831,00		1.354.574.347,11	694.124.000,00	9.905.214.519,29		12.117.128.697
PUGLIA	113.350.898,00		921.491.245,91	541.532.000,00	7.048.579.217,60		8.624.953.362
BASILICATA	16.926.354,00		44.940.102,45	78.332.000,00	1.052.347.736,99		1.192.546.193
CALABRIA	47.418.994,00		97.897.513,41	223.786.000,00	3.703.729.873,20		4.072.832.381
SICILIA	128.084.893,00	5.164.239.906,85	1.485.241.934,91	597.161.000,00		3.163.554.800,88	10.538.282.536
SARDEGNA	45.917.138,00	2.636.945.929,14	623.895.924,63	244.653.000,00		7.616.000,00	3.559.027.992
TOTALE (*)	1.982.157.447	10.922.858.824	27.158.289.031	11.256.611.000	76.238.923.786	3.182.566.801	130.741.406.889

(*) Totali arrotondati all'unità di euro.

